

Messaggio 2173

Concernente la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (del 2 aprile 1975)

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

I. Il presente messaggio, per motivi di urgenza, si limita unicamente alla proposta di adozione di un nuovo articolo inerente al sussidiamento per l'acquisto delle attrezzature di raccolta dei rifiuti. Lo scrivente Consiglio di Stato si riserva comunque di documentare con un ulteriore messaggio tutte quelle altre modifiche da apportare alla legge cantonale di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (in seguito: LALIA), che si sono rese necessarie e palesi a dipendenza dei casi d'applicazione delle singole norme della citata legge.

II. Congiuntamente all'introduzione della LALIA il legislatore nelle norme finali e transitorie provvedeva alla modificazione e abrogazione di diverse norme di leggi esistenti (art. 132 LALIA).

Tra queste venivano abrogati i disposti di cui agli art. 119, 120 e 121 della legge sanitaria riguardanti la nettezza urbana. In particolare l'abrogato art. 120 al suo quarto capoverso contemplava la possibilità di sussidi erariali da destinare alla creazione ed all'esercizio dei servizi intercomunali per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti. Con l'abrogazione di questo disposto viene quindi a cadere ogni possibilità di sussidiamento per le attrezzature di raccolta dei rifiuti, in particolare contenitori normalizzati, autoveicoli, natanti speciali e relative infrastrutture di carico e costipamento. Infatti l'attuale art. 121 LALIA, elaborato sulla base dell'art. 33 lett. b LIA, prevede la possibilità di sussidiamento cantonale unicamente per gli impianti pubblici di eliminazione dei rifiuti solidi, liquidi e fangosi per i quali è già prevista una fonte di sussidiamento in sede federale.

La LALIA contiene pertanto una lacuna laddove omette di prevedere una facoltà di sussidiamento dei mezzi collettori dei rifiuti, facoltà questa, che, come si è visto, era contemplata dall'art. 120 cpv. 4 della legge sanitaria tuttora abrogato.

Lo scrivente Consiglio di Stato ritiene pertanto di poter ascrivere questa lacuna ad un errore tecnico del legislatore e ciò a maggior ragione se si considera che, a pag. 22 consid. 17 del rapporto 13 marzo 1975 della Commissione speciale per la LALIA, si legge testualmente: << le norme regolanti i sussidi cantonali non hanno subito modificazioni importanti >>.

Fatto questo, che avvalora ulteriormente la tesi secondo la quale il legislatore nel caso particolare sarebbe incorso in una svista, ritenuto pure che un'eventuale volontà del legislatore volta a negare una qualsiasi possibilità di sussidiamento avrebbe perlomeno dovuto essere menzionata nei testi preparativi della LALIA.

Il Consiglio di Stato propone quindi al Gran Consiglio l'aggiunta, al Capo XI della LALIA, di un nuovo articolo 121 bis del seguente tenore:

Il sussidio cantonale per l'acquisto di attrezzature e per la realizzazione delle relative infrastrutture per la raccolta dei rifiuti è concesso ai consorzi nella misura massima del 50% dell'importo sussidiabile.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Righetti
Il Cancelliere, A. Crivelli

Progetto di
LEGGE D' APPLICAZIONE

della legge federale contro l' inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971 (del 2 aprile 1975); modificazione (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 1. settembre 1976 n. 2173 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1
La legge d' applicazione della legge federale contro l' inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971 (del 2 aprile 1975) è modificata e completata conformemente alla disposizione seguente:

Art. 121 bis (nuovo)

Il sussidio cantonale per l' acquisto di attrezzature per la realizzazione delle relative infrastrutture per la raccolta dei rifiuti è concesso ai consorzi nella misura massima del 50% dell' importo sussidiabile.

Art. 2
Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum e ottenuta l' approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell' entrata in vigore.

